



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli, V sezione civile, avv. Costantino Martinelli, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

redatta ai sensi dell'art. 132, c.p.c. e dell'art. 118, disp. att. c.p.c., come modificati dalla Legge 69/2009, nella causa civile iscritta al n° R.G. [redacted], a oggetto: ripetizione e risarcimento danni.

**TRA**

[redacted], con domicilio eletto in Napoli alla p.zza Boyio, 14, presso lo studio dell'avv. Andrea Gaudino, suo rapp.te e difensore giusta procura in calce all'atto di citazione.

**ATTORE**

**CONTRO**

Enel Energia s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, v.le Regina Margherita, 125, Roma.

**CONVENUTA CONTUMACE**

**CONCLUSIONI** – Come da scritti difensivi e verbali di causa e che qui abbiansi per ripetute e trascritte.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29/6/2016, per udienza a comparire 30/11/2016, il [redacted] conveniva dinanzi questo giudice la Enel Energia, chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di euro 1.000,00, a titolo di rimborso fatture per euro 282,70 e risarcimento danno per euro 717,30, vinte le spese con distrazione; premetteva l'attore di essere stato titolare di contratto per la fornitura di energia elettrica con la Eni; che nell'Agosto 2015 riceveva una comunicazione di cessazione della fornitura; che a seguito di numerosi reclami apprendeva che, a seguito di uno *switch*, la fornitura era passata a carico di Enel Energia; che esso attore mai aveva sottoscritto alcun contratto in proposito; che subiva un depotenziamento della energia per quattro giorni, a causa di una morosità dovuta al mancato recapito delle fatture; che, richieste tutte le fatture, provvedeva a saldarle al solo fine di evitare il distacco del servizio; che a seguito di reclamo scritto entrava in possesso del contratto sottoscritto da tale [redacted] qualificatosi come figlio delegato dell'intestatario, circostanza affatto non vera, atteso di non avere figli maschi; che provvedeva a denunciare presso la Procura della Repubblica la falsità del documento e tutti i reati commessi dal sedicente [redacted]; che il depotenziamento causava danni.

Radicalosi il contraddittorio, la convenuta non si costituiva e la causa proseguiva in sua contumacia.

Veniva ammessa ed espletata prova testimoniale, dopodiché la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni; a tal punto il giudizio veniva

SENT. N. [redacted] 20

R. G. [redacted]

CRON. 224/20

RHP

scardinato dal ruolo del giudice dr.ssa D'Amico, trasferita, e assegnato al giudice avv. Martinelli; all'udienza del 4/11/2019, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva riservata per essere decisa.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1) Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della convenuta, regolarmente evocata in giudizio e mai comparsa.
- 2) La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. In punto di fatto, va osservato che in atti non è stato depositato alcun documento che abbia i contenuti minimi sufficienti a configurare un contratto stipulato *inter partes*: è evidente che la pretesa delega doveva essere rilasciata con atto scritto, sottoscritto dall'attore e allegato al contratto, sostanzialmente sconosciuto nei modi e termini di legge ex art. 214, c.p.c. Deve rilevarsi, inoltre, che non è stata prodotta la documentazione atta alla informazione su tutte le caratteristiche contrattuali, come previsto dall'art. 52 del Codice del Consumo, documento da inviare in forma scritta, ai sensi del successivo art. 53, che prevede, inoltre, la informativa essenziale sul diritto di recesso. In buona sostanza, in assenza di contratto, la convenuta illecitamente ha emesso le relative fatture, tutte pagate dall'attore come dimostrato in atti, nn. 2642526035 del 10/9/2015, 2652744215 del 9/11/2015, 2700368459 del 8/1/2016, 2721137608 del 10/6/2016, per un totale di euro 282,70, che quindi rappresenta un indebito oggettivo, in mancanza della relativa *causa debendi*; all'attore deve quindi riconoscersi ai sensi dell'art. 2033, c.c., la restituzione degli importi pagati, oltre interessi dalla domanda, mancando valida costituzione in mora e non essendo emersa prova certa della mala fede della convenuta. Non può, invece, riconoscersi la rivalutazione, in presenza di debito di valuta come quello da restituzione e non essendo stato dimostrato il maggior danno da svillimento della moneta.
- 3) Non può riconoscersi, viceversa, alcun indennizzo, proprio poiché assente un contratto, per cui al più può ipotizzarsi un profilo di responsabilità aquiliana, che potrebbe rilevare ai fini di un eventuale risarcimento del danno.
- 4) Per quanto riguarda i pretesi danni, si osserva che dalla prova testimoniale espletata (cfr. teste ■■■■■ ■■■■■), apparso sufficientemente attendibile, attesi la sua sostanziale indifferenza alle parti e la coerenza e precisione delle dichiarazioni), è emerso che l'attore a causa dell'illegitimo *switch*, e del mancato invio delle fatture, intestate a un indirizzo errato, subiva un depotenziamento della energia somministrata, il che determinava disagio, consistito nella necessità di recarsi in altra abitazione al fine di esplicare alcune normali e necessarie attività. Questo Giudice ritiene liquidare il risarcimento in via equitativa, ex combinato disposto artt. 1226 e 2056, c.c., e 115 e 116, c.p.c., (cfr. anche Cass. 6931/2004: "*È legittimo e doveroso per il giudice addiventare alla liquidazione dei danni (ritenuti esistenti sotto il profilo dell'"an debeatur") in via equitativa, tanto nella ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare, per l'impossibilità della parte di fornire congrui e idonei elementi di prova, quanto nella ipotesi di notevole difficoltà di compiere una precisa quantificazione e doveroso il ricorso a una autonoma liquidazione equitativa del danno.*"), visti anche lo stato di salute dell'attore, infartuato, e la sua età

ultra ottuagenaria, le difficoltà nello spostamento in altra abitazione e i dati di comune esperienza, nella complessiva somma di euro 250,00 considerata all'attualità, trattandosi di debito di valore, comprensiva degli interessi compensativi del ritardo nel pagamento.

Su tale importo, che al momento della sentenza si tramuta in debito di valuta, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.

5) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 9, D.L. n° 1/2012, convertito con modificazioni con la legge 24 marzo 2012, n° 27, e del D.M. 10/3/2014, n° 55, come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte e in narrativa indicate, ogni altra richiesta, difesa ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:

- dichiara la contumacia della convenuta;
- condanna Enel Energia s.p.a. al pagamento in favore dell'attore a titolo di ripetizione della somma di euro 282,70, oltre interessi legali dal 26/9/2016;
- condanna Enel Energia s.p.a. al pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento danni della somma di euro 250,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
- condanna la convenuta Enel Energia s.p.a. in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore dell'attore, con distrazione ex art. 93, c.p.c., al difensore dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio che si liquidano in euro 60,00 per spese ed euro 400,00 fase di studio euro 80,00, fase introduttiva euro 80,00, fase istruttoria euro 80,00 e fase decisoria euro 160,00, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa se dovute e documentate con fattura.

Così deciso in Napoli in data 5/11/2019

COE  
Lorelana Franco

Il giudice  
Costantino Martinelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Napoli, il 5/11/2019

[WWW.ASSORIMBORSI.IT](http://WWW.ASSORIMBORSI.IT)